

**COMUNE DI PRECI**  
**Provincia di PERUGIA**

Ordinanza n. 69  
Prot. n. 113 NOT.

**IL SINDACO**

VISTA la nota protocollo n. 216824 del 22-10-2019, del Servizio Veterinario della Usl Umbria 2 di Norcia, con la quale si comunicava che con nota prot. USL Umbria 2 n.0199751 del 30/09/2019 relativa al rapporto di prova prot. ISS n. 26514/DSAV 01.20, l'Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria di Roma confermava la positività al test nei confronti della Scrapie Classica in n.1 caprino appartenente al gregge del signor Paolantoni Pietro (PLNPTR86A19D653C) residente in Preci via Casali del Colle, 20 località Roccanolfi, codice aziendale n. IT043PG074

VISTO che l'allevamento del signor Paolantoni Pietro è correlato epidemiologicamente con l'allevamento della Società Agricola "La nuova" di Pilotto Matteo &C. stesso codice aziendale

VISTO che i capi ovini e caprini dei due allevamenti vivono di fatto in promiscuità nello stesso gregge;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 08.04.1999: "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modifiche "Recanti disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili";

VISTO il Regolamento CE n. 630/2013 del 28/06/13 il quale modifica gli allegati al regolamento CE n. 999/2001 ed in particolare l'allegato VII, recante nuove disposizioni per il controllo e l'eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini;

VISTO la nota del Ministero della salute DGSAF 0018184-P-24/09/2013

VISTO il D.M. del 25.11.2015-Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 8.02.54;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la nota del Dipartimento per la salute Pubblica Veterinaria la Nutrizione la Sicurezza degli alimenti Direzione Generale della Sanità Animale del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute Prot. n. DGVA.VIII/43501/P-I.8.d/48 del 01/12/2006;

VISTA la nota del Ministero della Salute 0012139-06/06/2014-DGSAF.COD\_UO -avente per oggetto: Scrapie Re 630/2013 e attività di genotipizzazione in allevamenti di capre colpiti da focolai di scrapie classica;

ATTESA la necessità di provvedere a quanto richiesto al fine di evitare il diffondersi della malattia;

FATTO SALVO quanto previsto dalle prescrizioni previste dall'O.S. n. 65 del 03/09/2019 ad eccezione del punto riguardante il latte prodotto in allevamento;

**ORDINA**  
**AI SIGNOR PAOLANTONI PIETRO nato il 19/01/1986 a Foligno (PG)**

1. Tutti gli ovini presenti nell' allevamento di proprietà del Signor Paolantoni Pietro, siano sottoposti a prelievo di sangue per procedere alla successiva genotipizzazione presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Umbria e le Marche; tutte le capre ed il becco siano sottoposti al prelievo di sangue che dovrà essere inviato direttamente al centro di referenza per le Encefalopatie Animali di Torino

2. Essendo stata confermata da parte dell'Istituto Superiore di Sanità la presenza di Scrapie Classica,

- l'eliminazione, attraverso l'abbattimento o la macellazione per il consumo umano previo parere del Ministero della Sanità, di tutti gli ovini risultati portatori dell'Allele VRQ, degli arieti non aventi l'allele omozigote ARR-ARR e degli ovini non aventi almeno un allele ARR,
- L'eliminazione, attraverso l'abbattimento o la macellazione per il consumo umano previo parere del Ministero della Salute di tutti i caprini presenti in allevamento sprovvisti dell'allele K222;

3. Gli agnelli/capretti nati in corso di focolaio, prima del terzo mese di vita, devono essere avviati alla macellazione senza preventiva genotipizzazione. Al fine di individuare i capi resistenti (per i soggetti maschi ARR/ARR) e anche semiresistenti (per le femmine) da destinare alla riproduzione, le prove di genotipizzazione devono essere effettuate prima del compimento del terzo mese di vita, gli animali aventi un allele VRQ e nessun allele ARR devono anch' essi essere abbattuti o macellati;

4. Il latte prodotto nell'allevamento fino all'applicazione delle misure sanitarie previste per la Scrapie classica, può essere utilizzato per l'alimentazione dei piccoli ruminanti presenti in azienda e per i non ruminanti anche al di fuori dell'azienda nel territorio nazionale.

I prodotti lattiero caseari destinati al consumo umano non sono soggetti ad alcuna limitazione

5. Il Signor Paolantoni Pietro, è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni di cui sopra con particolare riferimento al governo e contenimento degli animali;

6. per quanto non previsto dal presente provvedimento s'intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Comando dei Vigili Urbani, gli altri organi di polizia presenti sul territorio ed il Servizio Veterinario della USL Umbria 2, tramite tecnici ed operatori sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

24 OTT. 2019



IL SINDACO

Massimo MESSI